

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE
APPROVATO CON DELIBERA DEL 20 DICEMBRE 2005

aggiornato con delibere 27.04.2010, 17.07.2012, 13.11.2012, 15.12.2015, 27.09.2016 e 20.12.16

Premessa

Chiunque voglia avviarsi alla professione forense deve aver svolto un periodo di pratica professionale della durata stabilita dalla legge, frequentando uno studio legale e partecipando alle udienze giudiziali, il che è anche condizione necessaria per l'ammissione all'esame di abilitazione. La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento **e nel rispetto delle norme di deontologia.**

L'avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica deve sentire come obbligo deontologico, nell'interesse dell'Ordine forense, il ruolo di "precettore" nella formazione del giovane avvocato che la legge gli ha riservato.

Il regolamento è sorretto dall'esigenza di offrire al praticante avvocato le più ampie garanzie, sotto ogni profilo: sia soggettivo, sia oggettivo.

Oltre a perseguire l'effettività della pratica professionale, il presente regolamento tende pertanto a far acquisire all'Ordine forense, in generale, nuovi avvocati preparati e correttamente motivati.

TITOLO I.

PRATICANTI ISCRITTI NEL REGISTRO SPECIALE

Art. 1

1. Alla domanda di iscrizione al Registro speciale, deve essere allegata una dichiarazione dell'aspirante praticante in cui, sotto la propria personale responsabilità, deve precisare:

- a) se svolge una qualsiasi attività lavorativa, anche autonoma, al di fuori della pratica forense, indicandone giorni ed orari;
- b) se detta attività si svolga alle dipendenze di datore di lavoro privato o pubblico, fornendone specifica indicazione;
- c) se svolge la pratica per l'accesso ad altre professioni.

2. Il praticante si impegna a far sì che il Consiglio dell'Ordine possa assumere informazioni presso il datore di lavoro circa gli orari di lavoro osservati, al fine di valutare la loro compatibilità con il tempo dedicato allo svolgimento della pratica forense.

3. Il praticante è tenuto a presentare una dichiarazione integrativa al Consiglio dell'Ordine entro 15 gg. dalla variazione dei dati forniti con la dichiarazione di cui al capo 1.

4. Alla domanda di iscrizione nel Registro speciale dovrà essere allegata anche una dichiarazione di disponibilità dell'avvocato presso il quale l'aspirante praticante intende svolgere la pratica in cui questi, sotto la propria personale responsabilità, dovrà indicare la propria disponibilità, oltre al numero e il nome di eventuali altri praticanti dello studio.

4 bis. Alla domanda di iscrizione il praticante deve altresì allegare dichiarazione del dominus attestante la sua regolarità con la formazione ai sensi dell'art.25 comma 7 Regolamento CNF n.6/14. Nel caso in cui il dominus non fosse in regola con la formazione la domanda di iscrizione non potrà essere accettata; del pari il praticante sarà soggetto alla decadenza nel caso il requisito di cui sopra del dominus venisse a mancare nel prosieguo della pratica.

5. Il Consiglio dell'Ordine verifica se la condizione del richiedente e dello studio nel quale intende svolgere la pratica, quale risultano dalla dichiarazione di cui al comma 1, o della dichiarazione di disponibilità di cui al comma 4, siano compatibili con quanto disposto dal regolamento di cui al D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101 (Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato) e, in caso contrario, nega l'iscrizione al Registro speciale, o ove concessa la revoca.

6. Laddove la pratica venga svolta in uno studio associato la dichiarazione di disponibilità potrà essere sottoscritta da un solo avvocato, in rappresentanza degli altri associati, il quale sarà responsabile del periodo di pratica, anche ai fini del presente regolamento e che ad ogni effetto dello stesso assume la figura dell'avvocato presso il quale viene svolta la pratica.

7. Qualora il praticante si trasferisca dallo studio presso il quale ha iniziato la pratica ad altro studio, deve darne comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine entro 15 giorni, unitamente alla nuova dichiarazione di disponibilità. Il periodo di pratica svolto nel nuovo studio non certificato dalla dichiarazione non sarà riconosciuto ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.

Art. 2

1. Il praticante che vuole integrare la pratica seguendo anche l'attività di altro studio, deve rivolgere preventiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine in cui vanno indicate le modalità concrete di svolgimento della pratica, all'uopo il praticante dovrà allegare alla domanda la dichiarazione di disponibilità dello studio presso cui intende svolgere la pratica integrativa.

Il secondo dominus deve avere gli stessi requisiti del primo, per quanto concerne l'iscrizione all'albo da almeno 5 anni, regolarità formativa e numero di praticanti non superiori a tre.

2. In ogni caso, il praticante può svolgere la pratica professionale al massimo presso due studi, i quali, ognuno per la parte che gli compete, saranno tenuti a confermare la veridicità del contenuto del libretto di pratica.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRATICA PRESSO GLI STUDI LEGALI

Art. 3.

1. Il praticante deve svolgere attività di pratica in vista della futura professione forense, oltre a collaborare cercando di rendersi utile nell'attività dello studio con profitto.

2. Il praticante è tenuto ad un'assidua, preferibilmente quotidiana, frequentazione dello studio, oltre alla partecipazione alle udienze; in ogni caso la frequenza dello studio, oltre il tempo dedicato alle udienze, non potrà essere inferiore a 15 ore settimanali **per coloro che si sono iscritti al registro prima del 03.06.16, e di 20 ore settimanali per coloro che si sono iscritti dal 03.06.16, data in cui è entrato in vigore il DM 70/16.**

3. Il praticante è tenuto all'aggiornamento professionale ed allo studio individuale indipendentemente dall'insegnamento impartitogli nello studio ove svolge la pratica.

Art. 4

1. Il praticante ha diritto ad avere momenti liberi per lo studio e l'approfondimento personale di problematiche giuridiche e ad assentarsi dallo studio per partecipare a convegni, seminari ed incontri su questioni giuridiche, purché ciò non interferisca con l'attività dello studio.

Al contempo, è dovere dello studio assicurare al praticante il tempo necessario per l'approfondimento e lo studio personale.

2. Nei periodi di pratica antecedenti la prova scritta e la prova orale dell'esame per ottenere l'abilitazione alla professione di avvocato, il praticante ha diritto a diradare la propria presenza nello studio, fino a sospenderla nell'immediatezza della prova.

3. Il praticante ha diritto di partecipare ai corsi della Scuola forense istituiti dall'Ordine (art.14).

Art. 5

1. Per lo svolgimento della pratica professionale, è necessario che l'avvocato che intenda accogliere un praticante abbia almeno cinque anni di iscrizione all'albo professionale **e sia in regola con la formazione ai sensi dell'art. 25 comma 7 del Regolamento CNF 6/14.** L'avvocato può accogliere fino a tre praticanti.

2. L'avvocato ha il dovere di seguire il praticante sia nello svolgimento dell'attività in studio, sia nella partecipazione alle udienze, assicurando l'effettività della pratica e favorendo la proficuità della stessa al fine di consentirne una adeguata formazione.
3. L'avvocato è impegnato, nel rispetto dei principi di correttezza e lealtà, a verificare con scrupolo e a confermare la veridicità del contenuto del libretto della pratica e delle relazioni.
4. Oltre a trasmettere al praticante le tecniche della professione forense, l'avvocato è tenuto a formare il praticante sulla deontologia professionale, ispirandolo all'osservanza dei relativi principi e doveri.
5. La frequentazione dello studio dovrà essere attestata al termine di ogni semestre di pratica professionale con espressa dichiarazione dell'avvocato.
6. L'infedele attestazione della frequentazione dello studio costituisce grave infrazione disciplinare sia per l'avvocato sia per il praticante.
7. Nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai 30 giorni con esclusione del periodo feriale, l'avvocato è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.
8. I periodi di sospensione dell'attività non giustificati da grave motivo superiori a 30 gg consecutivi se non comunicati non saranno riconosciuti utili al fine del rilascio del certificato di compiuta pratica.
9. **L'interruzione della pratica è regolata dall'art.7 del DM 70/16.**
10. In ipotesi di trasferimento del praticante in un diverso distretto, costituisce grave infrazione disciplinare per l'avvocato consentire al praticante di continuare a svolgere attività giudiziale per lo studio.
11. Il tirocinio può essere svolto presso l'Avvocatura dello Stato presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal Ministro della giustizia o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi.
Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal ministro della giustizia.

12. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'Ordine del luogo ove intende proseguire il tirocinio. Il Consiglio dell'Ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto

Art. 6

1. Al praticante deve essere assegnato all'interno dello studio uno spazio idoneo ed adeguatamente attrezzato allo svolgimento dell'attività professionale.

2. Per l'attività effettivamente svolta a favore dello studio, dal conseguimento del patrocinio, deve essere riconosciuto al praticante un compenso equo e proporzionato all'effettivo apporto professionale ricevuto, fermo restando che il praticante ha comunque diritto ad essere rimborsato delle spese sostenute per lo svolgimento di attività a favore dello studio.

3. Al praticante non deve essere affidata attività di segreteria, non intendendosi per tale l'attività di cancelleria finalizzata all'integrazione della pratica.

Art. 7 (soppresso con delibera del 20.12.16).

~~1. In linea di massima deve essere consentito al praticante abilitato di seguire propri assistiti, fermo restando che questa attività non può interferire con l'attività svolta a favore dello studio.~~

~~2. Le pratiche che lo studio affida al praticante devono essere seguite in ogni caso con scrupolo e diligenza.~~

Art. 8

1. Per ogni semestre di pratica il praticante è tenuto a partecipare, annotandole nel libretto della pratica forense, ad almeno 20 udienze avanti a qualsiasi organo giurisdizionale dell'Unione Europea, con esclusione di quelle di mero rinvio e, in ogni caso, delle udienze che non involgono alcuna attività di studio della controversia e delle udienze che non comportano discussione di questioni giuridiche di alcun genere.

2. Non possono essere annotate più di due udienze al giorno e non meno di due al mese (escluso il periodo feriale).

3. L'attività di udienza dovrà essere distribuita in modo omogeneo nel corso del semestre di riferimento, ed avere possibilmente ad oggetto materie diversificate.

4. La partecipazione del praticante alle udienze deve risultare dall'indicazione nominativa dello stesso nel verbale d'udienza.

Art. 9

1. La partecipazione alle udienze deve riguardare le cause patrocinata dal dominus. Per la partecipazione ad udienze relative a cause non patrocinata dal dominus, quest'ultimo dovrà appositamente delegare l'avvocato titolare della causa il quale, per quanto di competenza, sottoscriverà il libretto della pratica forense.

L'avvocato delegato dal dominus deve avere gli stessi requisiti del dominus quanto ad iscrizione all'albo di almeno 5 anni e regolarità formativa.

2. Qualora l'avvocato e gli altri professionisti dello studio non trattino tutte le materie, la partecipazione alle udienze potrà essere limitata alle materie trattate nello studio, che dovranno essere preventivamente comunicate al Consiglio dell'Ordine con la dichiarazione di disponibilità.

~~3. Nell'ipotesi prevista nel comma 2 e in via alternativa a quanto ivi previsto, il praticante potrà di volta in volta rivolgersi prima dell'inizio di un'udienza ad altro avvocato che consenta esplicitamente la partecipazione. (soppresso con delibera del 27/9/2016)~~

4. L'avvocato presso il quale viene svolta la pratica e quello con il quale il praticante ha svolto l'attività d'udienza ai sensi del comma precedente garantisce la conoscenza delle questioni giuridiche trattate e ne attesta la partecipazione.

5. L'infedele attestazione in ordine alla informata partecipazione alle udienze del praticante costituisce grave infrazione disciplinare sia per l'avvocato sia per il praticante.

Art. 10

1. Per ogni semestre, il praticante deve indicare nel libretto di pratica almeno 5 (cinque) atti giudiziari o stragiudiziali diversi fra loro alla redazione dei quali egli ha collaborato, illustrare brevemente almeno 5 (cinque) questioni giuridiche da lui esaminate.

2. Le questioni giuridiche devono essere tra loro diversificate e di esse deve essere esposto, seppur succintamente, il tema; qualora le questioni giuridiche si riferiscano a procedimenti giudiziari deve essere indicato il Giudice e il numero di ruolo. Nel caso in cui la questione non sia divenuta oggetto di procedimento, il dominus dovrà esplicitamente dichiarare che si è trattato di ricerche svolte nell'ambito dell'attività di studio.

3. L'avvocato attesta la veridicità della collaborazione mediante apposizione della sua firma leggibile rispettivamente a margine del libretto di pratica e in calce alle relazioni finali (vd. Punto 5) nonché in calce alle questioni giuridiche come previsto al comma precedente.

4. L'infedele attestazione della collaborazione da parte dell'avvocato costituisce grave infrazione disciplinare sia per l'avvocato sia per il praticante.

5. Al termine del primo anno di pratica ed al termine dei 18 mesi il praticante deve predisporre una relazione dell'attività svolta **contenente l'approfondimento di almeno 3 questioni giuridiche ed una deontologica** e presentarla secondo le modalità previste dal proprio Ordine.

Il praticante iscritto dopo il 03.06.16 che chiede l'abilitazione a sostituire il proprio dominus deve presentare una relazione descrittiva dell'attività svolta durante la pratica.

La relazione dovrà essere presentata a fine semestre da coloro che svolgono la pratica ex art.73 DPR e da coloro che frequentano la Scuola di specializzazione, beneficiando dell'esenzione di un anno di pratica.

6. Al termine di ogni semestre - ed entro un mese dalla scadenza dello stesso - il praticante dovrà consegnare alla Segreteria dell'Ordine il libretto compilato in ogni sua parte e firmato dall'avvocato affinché sia vidimato.

TITOLO II.

PRATICANTI ABILITATI AL PATROCINIO

Art. 11

1. Trascorso un anno dall'inizio della pratica, il praticante **iscritto al Registro Speciale prima del 03.06.16** può presentare domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio.

Trascorso un semestre dall'inizio della pratica, il praticante iscritto al Registro Speciale dal 03.06.16, stante l'entrata in vigore del DM70/16, può chiedere di essere abilitato al patrocinio sostitutivo del proprio dominus.

2. Nella domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio **ed anche per il patrocinio sostitutivo**, il praticante deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, di non trovarsi in alcuno di casi di incompatibilità di cui all'art.18 L.247/12.

3. Il praticante iscritto nel registro speciale **prima del 03.06.16** e che ha prestato giuramento è abilitato a patrocinare nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica limitatamente agli affari civili e penali tassativamente previsti dall'art. 7 della L. 16.12.1999 n. 479.

3 bis Il praticante iscritto nel registro speciale dopo il 03.06.16 e che ha prestato impegno solenne avanti il COA è abilitato al patrocinio sostitutivo nei limiti e con le modalità di cui all'art.41, comma 12 L247/12.

4. L'attività dei praticanti abilitati al patrocinio è limitata all'ambito del distretto di appartenenza, **a differenza del patrocinio sostitutivo.**

TITOLO III. PRATICA ALL'ESTERO

Art. 12.

1. Per un periodo complessivo di non più di un semestre -in ogni caso non il primo-, il Consiglio dell'Ordine può autorizzare il praticante a svolgere la pratica presso uno studio di un avvocato abilitato all'esercizio della professione sito in un Paese estero.

2. A tal fine dovrà essere richiesta all'Ordine l'autorizzazione, dando indicazione dell'attività che si andrà a svolgere accompagnata dalla dichiarazione di disponibilità dello studio in cui il praticante sarà accolto.

3. Il professionista estero deve attestare la frequenza dello studio e la partecipazione alle udienze e il praticante, ove possibile e compatibilmente con la legge professionale del luogo ove si trova lo studio, deve svolgere la pratica e documentarne l'esercizio secondo le prescrizioni del regolamento di cui al D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101 e del presente regolamento.

TITOLO IV. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 13.

1. Il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del D.Lgs. 398/1997 esonera il praticante dalla partecipazione alle udienze e dalla frequenza dello studio per la durata di un anno.

2. Coloro che frequentano la scuola di cui al comma 1 sono tenuti all'iscrizione nel registro dei praticanti.

3. Il certificato di compiuta pratica potrà essere rilasciato anche a coloro che avranno conseguito il diploma di cui al comma precedente solo dopo 18 mesi dalla loro iscrizione al registro dei praticanti.

4. Il praticante è tenuto a comunicare al Consiglio dell'Ordine il periodo per il quale intende avvalersi di tale esonero.

5. Il praticante che, al termine della scuola di specializzazione, non ottiene il diploma deve completare regolarmente i 18 mesi di pratica.

TITOLO V. SCUOLA FORENSE

Art. 14.

1. Il Consiglio dell'Ordine può organizzare annualmente un corso di formazione alla professione di avvocato denominato "Scuola forense", per il quale si può avvalere della collaborazione dell'Università, di Fondazioni, altri soggetti, istituzioni.

2. La frequenza con profitto della Scuola forense può sostituire la pratica per un periodo di sei mesi. Gli stessi corsi possono essere organizzati da altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale Forense.

3. I praticanti che frequentano la scuola forense sono tenuti a presentare la relazione anche al terzo semestre.

TITOLO VI. POTERI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Art. 15

1. Il Consiglio dell'Ordine, anche delegando una Commissione costituita allo scopo tra gli iscritti all'Albo, potrà convocare in ogni momento il praticante e/o l'avvocato che ha sottoscritto la dichiarazione di disponibilità e presso il quale viene svolta la pratica per un colloquio finalizzato ad ottenere chiarimenti e a formulare valutazioni sulle modalità di svolgimento della pratica professionale. Il Consiglio prevede la convocazione del praticante e del rispettivo dominus per la consegna del libretto di pratica forense.

2. Almeno due volte nel corso dei 18 mesi di pratica il Consiglio dell'Ordine convocherà l'iscritto per accertarne gli adempimenti.

3. Il Consiglio dell'Ordine può sempre accertare con i mezzi più idonei ed opportuni la veridicità e l'effettività delle informazioni e delle notizie comunicate dai praticanti e dagli avvocati con i quali viene svolta la pratica. Nel corso delle sue attività di controllo il Consiglio prevede espressamente la verifica

dell'effettiva presenza del praticante alle udienze indicate, chiedendo a propria discrezione la produzione **dei** verbali di udienza.

4. Il Consiglio dell'Ordine può negare il riconoscimento di validità del periodo di svolgimento della pratica qualora accerti che questa non sia stata svolta o lo sia stata in modo inadeguato.

5. Il certificato di compiuta pratica perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato. Quando il certificato perde efficacia il competente Ordine territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti.

Art. 16

1. Il praticante è tenuto al rispetto delle norme deontologiche e la violazione di esse integra illecito disciplinare (art. 42 L.247/12 e art.2 Codice deontologico forense).

Art. 17

1. L'avvocato è impegnato sul suo onore e nel rispetto dei doveri di correttezza e lealtà all'osservanza di tutti gli obblighi e i doveri stabiliti dall'art.41 della L247/12 e dall'art.40 del Codice deontologico forense e dal presente regolamento, la violazione dei quali integra illecito disciplinare.

TITOLO VII.

EFFICACIA DEL REGOLAMENTO E NORME TRANSITORIE

Art. 18

1. Il presente regolamento con le modifiche introdotte dal D.P.R. 07.08.2012 n. 137, G.U. 14.08.2012, si applica ai praticanti iscritti dal 15.08.2012.